

CONVEGNO DI STUDIO

**APPALTI PUBBLICI CHE CAMBIANO:
DAL
TERZO CORRETTIVO DEL
CODICE DEGLI APPALTI DI CUI AL
D.LGS. 20.03.2010 N. 53
AL
NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO**

Dott. Ing. Alessandro Turchetto
sul tema:

**I nuovi profili sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria: concorsi di progettazione e di idee**

Castelfranco Veneto, 26/11/2010

INDICE

1.- PREMESSA.....	2
2.- INQUADRAMENTO STORICO-NORMATIVO.....	3
3.- L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE – IL CONCORSO DI IDEE E DI PROGETTAZIONE	4
<u>3.1.- Inquadramento cronologico.....</u>	4
<u>3.2.- Stato attuale.....</u>	7
<u>3.2.1.- Disciplina di selezione delle offerte.....</u>	9
<u>3.2.1.1.- Il criterio del prezzo più basso.....</u>	9
<u>3.2.1.2.- Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ...</u>	10
<u>3.3.- Il nuovo regolamento attuativo al codice dei contratti.....</u>	11
<u>3.4.- Il concorso di idee e il concorso di progettazione</u>	18

1.- PREMESSA

Il tema dell'affidamento da parte della pubblica amministrazione dell'incarico professionale nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura si è imposto, a partire dal 1994 con l'approvazione della L. 109/94 la cosiddetta legge Merloni, come uno degli aspetti principali nell'ambito della realizzazione dell'opera pubblica.

E' infatti necessario per la pubblica amministrazione, al fine di realizzare interventi di qualità e di perseguire il miglior rapporto fra benefici e costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, poter disporre di una buona progettazione. L'assegnazione dell'incarico professionale, costituisce pertanto l'avvio e il nodo cruciale della fase di progettazione.

Con l'emanazione della legge Merloni, l'esigenza, oltre a garantire la qualità dell'opera, era anche quella di rafforzare la trasparenza delle procedure amministrative e di uniformare la normativa italiana al diritto comunitario nel frattempo in via di emanazione e perfezionamento soprattutto per quanto riguardava la libera concorrenza tra gli operatori economici. La legge Merloni, quindi, oltre a disciplinare tutte le fasi di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha introdotto anche specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione degli affidatari di incarichi di progettazione e direzione lavori, introducendo nel mondo delle professioni tecniche procedure di tipo concorrenziale.

Principi cardine del nuovo ordinamento erano la **invariabilità** del progetto esecutivo e la sua **centralità** nella realizzazione dell'opera. L'invariabilità del progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, doveva infatti garantire la effettiva eseguibilità dell'opera, consentendo il controllo continuo e preciso della spesa preventivata e contrattualizzata con l'impresa appaltatrice, allo scopo di limitare il ricorso a successive indagini o perizie di variante che, come talvolta avveniva in precedenza, finivano per incrementare senza adeguato controllo la spesa necessaria.

L'entrata in vigore della legge quadro sui lavori pubblici ha quindi imposto a tutti gli attori della filiera realizzativa dell'opera pubblica (pubblica amministrazione, professionisti tecnici ed imprese) una profonda modifica nel modo di operare, sia relativamente agli aspetti prettamente tecnici ed amministrativi e sia in relazione a quelli commerciali e di acquisizione delle commesse.

Negli anni successivi alla emanazione della prima formulazione della legge Merloni, fino ad oggi, si è assistito ad una lunga serie di periodiche modifiche ed integrazioni del quadro normativo, con l'approvazione delle cosiddette leggi Merloni bis, ter e quater, del regolamento attuativo, del capitolato generale di appalto, delle leggi sui lavori pubblici e relativi regolamenti regionali, del codice dei contratti, ecc. Dette integrazioni normative, oltre ad aver modificato alcuni articoli della formulazione originaria della legge, ne hanno disciplinato singoli aspetti di dettaglio. In particolare, il legislatore ha apportato significative modifiche alle modalità di affidamento degli incarichi professionali.

Con la firma del Presidente della Repubblica, apposta il 5 ottobre 2010 è finalmente giunto alla fase conclusiva l'iter di approvazione del regolamento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici), che rappresenta l'ultimo importante atto normativo del settore. Pur in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è comunque possibile effettuare in questa sede una analisi delle numerose novità introdotte nel settore della progettazione e dell'affidamento degli incarichi professionali, le quali potranno avere un impatto significativo sia sul mercato dei servizi di ingegneria e di architettura che sul modo di operare delle professioni tecniche.

2.- INQUADRAMENTO STORICO-NORMATIVO

Come in precedenza evidenziato, è dal 1994 che prende avvio la fase moderna (contemporanea) del settore dei lavori pubblici. A seguito delle modifiche ed integrazioni alla originaria formulazione della **legge Merloni**, si è pervenuti, allo stato attuale, ad un quadro normativo sostanzialmente diverso rispetto a quello di partenza.

Per quanto riguarda gli appalti dei lavori, ad esempio, in affiancamento all'appalto tradizionale, effettuato sulla base di un progetto esecutivo, sono state introdotte nuove modalità di realizzazione dell'opera pubblica, quali la finanza di progetto, il *leasing in costruendo*, la concessione e l'appalto integrato, che prevedono la possibilità di appaltare l'opera sulla base di progetti definitivi o addirittura preliminari. Tutto ciò ha portato ad una conseguente compressione della fase progettuale, e quindi decisionale, in capo alla Stazione Appaltante, tolto centralità al progetto esecutivo (posto spesso a carico dell'impresa costruttrice) e relegato il progettista in una posizione di marginalità. In definitiva è stato quindi ridimensionato uno dei principi cardine dell'originaria formulazione della legge.

Un altro aspetto che ha condizionato il settore delle opere pubbliche è stato il livello legislativo regionale. Bisogna dire che esso ha assunto fondamentale importanza a seguito della riforma del titolo V° della Costituzione, la quale, ridisegnando il riparto di competenze tra Stato e Regioni anche nel settore dei lavori pubblici, ha attribuito a quest'ultime potestà legislativa concorrente. In virtù di questo potere legislativo, alcune Regioni tra cui la Regione Veneto, hanno emanato specifiche normative regionali che si affiancavano e spesso sovrapponevano, a quella nazionale. Tuttavia, recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale hanno notevolmente circoscritto il possibile campo di azione dell'attività legislativa regionale, relegandolo ad aspetti secondari.

3.- L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE – IL CONCORSO DI IDEE E DI PROGETTAZIONE

3.1.- Inquadramento cronologico

Anche per quanto riguarda il tema dell'affidamento degli incarichi professionali, per comprendere l'attuale assetto normativo, bisogna risalire al 1994 e cioè alla entrata in vigore della legge Merloni.

E' a partire da quel momento che gli affidamenti di incarichi professionali vengono sottoposti a procedure di evidenza pubblica e ciò, principalmente, per due ragioni fondamentali: la **prima** per corrispondere all'esigenza di trasparenza ed efficienza che emergeva in Italia negli anni immediatamente successivi a "tangentopoli" e la **seconda** per la necessità di recepire la richiesta di maggior concorrenza nel mercato dei servizi che proveniva dall'Unione Europea. Già nel 1992, infatti, l'Unione Europea aveva emanato la direttiva 92/50/CEE, la cosiddetta "direttiva servizi", che disciplinava l'appalto dei servizi nel territorio dell'Unione per gli importi al di sopra della soglia comunitaria.

Una prima considerazione va fatta circa la cosiddetta soglia comunitaria. Per l'affidamento di incarichi che hanno un valore stimato superiore a questa soglia, la normativa è sempre stata sostanzialmente stabile nel tempo; per l'affidamento di incarichi di valore inferiore alla soglia comunitaria bisogna, invece, fare riferimento all'art. 17 della legge Merloni (ora artt. 90, 91 e 92 del Codice dei Contratti – D.Lgs. 163/06), che ha subito nel tempo numerose modifiche sia dalla legislazione statale che regionale.

Mentre al di sopra della soglia comunitaria veniva sempre effettuata una vera e propria gara, aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti, secondo le regole stabilite

dal D.Lgs. 157/95, al di sotto della soglia comunitaria si poteva procedere, a seconda dell'importo dei servizi da affidare, con modalità diverse (incarico fiduciario, incarico diretto o gara semplificata).

La tabella sotto riportata illustra in sintesi le principali modifiche che si sono avvicendate nel tempo con riguardo all'affidamento di servizi professionali al di sotto della soglia comunitaria.

AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI – ELENCO CRONOLOGICO ATTI NORMATIVI				
Anno	NORMATIVA STATALE		NORMATIVA REGIONALE	
	Legge	Procedura	Legge	Procedura
1994	art. 17, L. 109/94 (Legge Merloni)	Per importi > 50.000 ECU (Euro): si applica la normativa comunitaria (Direttiva 92/50/CEE)		
1995	art. 17, L. 109/94 modificato da L. 216/95 ("Merloni bis")	a) Per importi > 200.000 ECU (Euro): si applica la normativa comunitaria (Direttiva 92/50/CEE e D. Lgs. 157/95) b) Per importi < 200.000 ECU (Euro): l'affidamento avviene sulla base dei "curricula", previa pubblicità		
1998	art. 17, L. 109/94 modificato da L. 415/98 ("Merloni ter")	a) Per importi > 200.000 ECU (Euro): si applica la normativa comunitaria (Direttiva 92/50/CEE e D. Lgs. 157/95) b) Per importi compresi tra 40.000 e 200.000 ECU (Euro): l'affidamento avviene sulla base dei "curricula", previa pubblicità c) Per importi < 40.000 ECU (Euro): affidamento a soggetti di fiducia		
1999	artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 del D.P.R. 554/99 (Regolamento Merloni)	a) Per importi > 200.000 DSP: si applica la normativa comunitaria (Direttiva 92/50/CEE e D. Lgs. 157/95) b) Per importi compresi tra 40.000 Euro e 200.000 DSP: l'affidamento avviene con il metodo della licitazione privata c) Per importi < 40.000 Euro: affidamento a soggetti di fiducia, previa pubblicità e motivazione della scelta		
2002	art. 17, L. 109/94 modificato da L. 166/02 ("Merloni quater")	a) Per importi > soglia comunitaria: si applica la normativa comunitaria (D. Lgs. 157/95) b) Per importi compresi tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria: l'affidamento avviene con il metodo della licitazione privata o il pubblico incanto c) Per importi < 100.000 Euro: affidamento a soggetti di fiducia, previa pubblicità e motivazione della scelta		
2003			art. 8, L.R. 27/2003 ("Legge quadro regionale sui lavori pubblici")	a) Per importi > soglia comunitaria: si applica la normativa comunitaria (D. Lgs. 157/95) b) Per importi < soglia comunitaria: affidamento a soggetti di fiducia con motivazione della scelta e, solo al di sopra di 40.000 Euro, previa pubblicità
2005	art. 17, L. 109/94 modificato da L. 62/05 ("Legge comunitaria 2004")	a) Per importi > soglia comunitaria: si applica la normativa comunitaria (D.Lgs. 157/95) b) Per importi compresi tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria: l'affidamento avviene con il metodo della licitazione privata o il pubblico incanto c) Per importi < 100.000 Euro: affidamento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza		
<ul style="list-style-type: none"> 23 novembre 2007 – La Corte Costituzionale con sentenza n. 401, stabilisce, tra le altre, che la materia riguardante gli affidamenti degli incarichi professionali è di competenza esclusiva dello Stato e che, pertanto, la disciplina statale prevale su quella regionale. 				

Dette modifiche hanno ruotato principalmente attorno alla definizione della soglia al di sotto della quale le stazioni appaltanti potevano procedere sostanzialmente in modo fiduciario o diretto.

L'oscillazione della predetta soglia ha condizionato non poco l'assetto del mercato dei servizi di ingegneria ed architettura. Infatti, l'affidamento di un incarico tramite gara invece che in modo diretto o fiduciario, risulta essere un elemento essenziale per favorire, nella acquisizione delle commesse, i gruppi professionali di maggiore dimensione a scapito delle più piccole organizzazioni locali. L'innalzamento o l'abbassamento di detta soglia ha rappresentato quindi, nell'arco temporale esaminato, la possibilità o no di rimanere, per taluni soggetti, all'interno del mercato delle opere pubbliche.

Come riportato nella precedente tabella, a partire dal 2003 e fino al 23 novembre 2007, e cioè fino alla data della sentenza della Corte Costituzionale in materia di appalti di lavori pubblici, nel territorio della Regione Veneto erano in vigore due normative tra loro sostanzialmente divergenti: la normativa statale, che nel frattempo era stata aggiornata con l'emanazione del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/06) e la normativa regionale con la legge quadro regionale sui lavori pubblici (L. R. n. 27/2003).

Nell'attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, nel periodo 2003 - 2007, le stazioni appaltanti si sono mosse in ordine sparso, applicando nell'affidamento degli incarichi professionali, procedure diverse a seconda delle diverse interpretazioni normative adottate.

La filosofia alla base delle due normative era infatti diametralmente opposta: mentre il codice dei contratti imponeva procedure di gara per qualsiasi affidamento (ancorché differenziate in base all'importo da affidare), la legge regionale consentiva un più ampio ricorso a criteri discrezionali, ammettendo, pur nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l'incarico diretto fino alla soglia comunitaria.

A seguito però della sopra citata sentenza, che ha stabilito che la materia riguardante gli affidamenti degli incarichi professionali debba essere di competenza esclusiva dello Stato e che, pertanto, la disciplina statale debba prevalere su quella regionale, il quadro complessivo è radicalmente cambiato e la disciplina applicabile risulta essere solo quella prevista dal codice dei contratti pubblici.

Una procedura alternativa a quella dell'affidamento dell'incarico professionale per la selezione del professionista e del progetto da realizzare è sempre stata il **concorso di idee** o il **concorso di progettazione**, disciplinata anch'essa dall'art. 17 della legge Merloni. In particolare "quando la presta-

zione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee". I concorsi di idee e di progettazione vengono di norma espletati con le modalità del pubblico incanto e preceduti dalla pubblicità prevista per l'affidamento degli incarichi professionali. Nel **concorso di progettazione**, i progetti presentati devono avere un livello di approfondimento almeno pari a quello previsto per la **progettazione preliminare**.

Nel caso di interventi di particolare rilevanza e complessità, il concorso di progettazione può essere articolato in due gradi: il primo grado prevede la selezione (senza graduatoria) di proposte di idee da ammettere alla seconda fase e il secondo grado ha per oggetto la presentazione di un progetto preliminare vero e proprio.

Il concorso di idee e di progettazione si differenzia dalle procedure di affidamento di incarico in quanto oltre al progettista, in questo caso, viene selezionato anche il progetto che dovrà essere realizzato. Come già chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, *"il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l'acquisto, da parte della stazione appaltante, di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista"* (cfr. determinazione n. 5/2010 AVCP).

E' evidente che, come previsto dalle norme, data la complessità e l'onerosità di tale procedura, essa possa essere applicata solo ai casi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico. Per detti motivi tale procedura è stata utilizzata fino ad ora in un numero ristretto di casi.

3.2.- Stato attuale

La disciplina attuale (vigente) è definita dall' art. 91 del D. Lgs. 163/06 ("Codice dei contratti pubblici"), integrata dal D.P.R. 554/99 (per quanto compatibile) e dalla Determinazione n. 5 della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del 27 Luglio 2010 "LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED AL-

L'INGEGNERIA (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario).

Per quanto riguarda le **soglie**, essa prevede, sostanzialmente, una sola soglia del valore di 100.000 euro. Per importi superiori a 100.000 euro si applicano, in pratica, le regole previste dalla normativa comunitaria (con differenti modalità riguardanti la pubblicità e i termini di scadenza delle gare a seconda che si tratti di contratti sotto o sopra soglia) e cioè gara pubblica aperta a tutti gli operatori economici che soddisfino i requisiti minimi richiesti, mentre per importi inferiori a 100.000 euro il codice prevede l'affidamento tramite trattativa privata tra almeno 5 soggetti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In definitiva il codice prevede sempre procedure di gara, ancorché semplificate e ridotte nel numero di soggetti da invitare al di sotto dei 100.000 euro.

Rispetto a quanto sopra illustrato, al di sotto dei 20.000 euro di importo delle prestazioni professionali da affidare viene inoltre ammessa una deroga. Con la Determinazione n. 4 del 29/03/2007, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha sostenuto *“che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia”*.

Di fatto, quindi, oggi è possibile per le stazioni appaltanti affidare incarichi professionali il cui importo risulti inferiore a 20.000 euro in modo diretto.

Va detto, inoltre, che la situazione attuale è fortemente condizionata dall'intervenuta entrata in vigore nel 2007 del cosiddetto Decreto Bersani, che, liberalizzando le tariffe professionali, ha conseguentemente comportato la presenza in sede di gara di sconti elevati, tali da sollevare dubbi sulla possibilità di garantire prestazioni di qualità. La stessa Autorità di vigilanza, come di seguito riportato (cfr. determinazione n. 5/2010 AVCP), è intervenuta suggerendo alle stazioni appaltanti, *“onde evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative, non soltanto sulla qualità dell'opera, ma principalmente sui profili della sicurezza”*, l'adozione di procedure che prevedano l'esclusione automatica delle offerte anomale.

3.2.1.- Disciplina di selezione delle offerte

I criteri per la selezione delle offerte per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, previsti dalle normative vigenti sono quelli indicati all'articolo 81, comma 1 del codice dei contratti; e cioè: **il criterio del prezzo più basso e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Il secondo comma dell'articolo fornisce, poi, un preciso criterio guida per indirizzare il potere discrezionale dell'amministrazione nella scelta tra i due criteri, prevedendo, infatti, che debba essere preferito quello più adeguato alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Con riferimento all'appalto dei servizi professionali l'Autorità di vigilanza si è già in merito espressa, sostenendo che, *“nell'ambito degli appalti di servizi di ingegneria ed architettura, sia preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; infatti, questo modello selettivo consente di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto”* (cfr. determinazione n. 5/2010 AVCP).

Di seguito, si illustrano, in sintesi, gli aspetti principali dei due criteri di selezione.

3.2.1.1.- Il criterio del prezzo più basso

Con il criterio del prezzo più basso viene esteso, per la prima volta, al settore dei servizi professionali un procedimento già previsto nel settore degli appalti dei lavori. In merito all'utilizzo di tale criterio l'Autorità di Vigilanza ha già fornito precise indicazioni: *“Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere. Nell'ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per appalti di importo pari o inferiore a centomila euro, onde evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possono avere ricadute negative, non soltanto sulla qualità dell'opera, ma principalmente sui profili della sicurezza, si suggerisce, comunque, l'applicazione dell'articolo 124, comma 8 del Codice. Tale norma prevede la possibilità di inserire nei bandi o inviti l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Codice. Si rammenta, tuttavia, che questa facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; di conseguenza, qualora la stazione appaltante intenda utilizzare l'esclusione automatica deve invitare almeno dieci soggetti”* (cfr. determinazione n. 5/2010 AVCP).

In pratica, seguendo la procedura individuata come sopra, si procede all'esclusione, eventualmente con arrotondamento all'unità superiore, del 10% delle offerte che comportano i minori e maggiori ribassi (cd. taglio delle ali). Viene quindi determinata la media aritmetica delle offerte rimanenti, ed incrementata dello scarto medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Il valore così ottenuto determina la soglia di anomalia. Conseguentemente sono considerate anomale le offerte che comportano valori superiori (in percentuale) alla soglia come sopra determinata e viene individuata quale vincitrice l'offerta migliore tra quelle non escluse.

Il metodo, meramente matematico, mutuato dai criteri degli appalti dei lavori, non consente però alcuna valutazione sulla qualità delle prestazioni offerte, mettendo tutti i concorrenti da questo punto di vista sullo stesso piano.

3.2.1.2.- Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il cui utilizzo nel caso in oggetto risulta preferibile per le argomentazioni sopra riportate, contemperando una pluralità di elementi da sottoporre a punteggio, non solo economici, ma anche tecnico – qualitativi, consente, invece, di valutare l'effettiva competenza specifica del concorrente e la qualità della prestazione offerta. Esso risulta disciplinato, allo stato, dall'articolo 64 del D.P.R. 554/99 (Regolamento Merloni).

In generale gli elementi (criteri di valutazione) sottoposti a punteggio sono:

elementi tecnico-qualitativi: a) e b); elementi economici: c) e d)

- a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva (specifici elementi del curriculum professionale);
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio;
- c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
- d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

Ai criteri di valutazione vanno attribuiti i seguenti fattori ponderali che devono essere definiti nel bando di gara dalla stazione appaltante:

per il criterio a) (professionalità): da 20 a 40;

per il criterio b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta): da 20 a 40;

per il criterio c) (ribasso percentuale): da 10 a 30;

per il criterio d) (riduzione percentuale): da 0 a 10.

3.3.- Il nuovo regolamento al codice dei contratti

Come detto in precedenza, con la firma del Presidente della Repubblica, apposta il 5 ottobre 2010 è finalmente giunto alla fase conclusiva l'iter di approvazione del Regolamento al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).

L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché il concorso di idee e di progettazione vengono disciplinati dalla "PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI" – articoli dal n. 252 al n. 270. Le disposizioni in oggetto sostanzialmente riprendono ed aggiornano le norme individuate dalla parte seconda, titolo IV del D.P.R. 554/99.

Le novità più importanti introdotte dal nuovo regolamento riguardano vari profili attinenti all'affidamento dell'incarico professionale: dalla estensione delle attività appaltabili ai criteri di selezione, dai requisiti di partecipazione ai criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.

Di seguito vengono analizzate le principali novità introdotte dal nuovo regolamento:

Art. 253

Limiti alla partecipazione alle gare

Per quanto riguarda i limiti alla partecipazione alle gare, la novità più importante riguarda il comma 5 che disciplina la presenza dei giovani professionisti all'interno dei raggruppamenti temporanei. Il nuovo regolamento introduce sostanziali innovazioni con riguardo alle caratteristiche che il giovane professionista deve possedere per poter partecipare ad una gara, ivi compresa la qualifica di progettista non prevista dall'ordinamento attuale.

Disciplina attuale art. 51, comma 5, D.P.R. 554/99	Nuovo regolamento Art. 253, comma 5
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residen-	5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello

za.	<p>Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato; b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f) e f-bis), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.
-----	--

Art. 263

Requisiti di partecipazione

L'articolo 263 introduce importanti modifiche alla disciplina dei requisiti di partecipazione alle gare attualmente normati dall'art. 66 del D.P.R. 554/99.

Con il nuovo regolamento (comma 1, lettera a)) il fatturato globale richiesto per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, può variare tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta, a differenza da quanto previsto dalla disciplina vigente (3 e 6 volte).

Il requisito richiesto alla lettera b) del medesimo comma, e cioè l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, con riferimento all'importo globale per ogni classe e categoria, può variare tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori a cui si riferisce la prestazione, a fronte della attuale previsione (D.P.R. 554/99) di 2 e 4 volte.

Il requisito richiesto alla lettera c) del medesimo comma, il cosiddetto requisito di punta, diversamente da quanto attualmente previsto, viene riferito a tipologie di lavori, non solo afferenti alle stesse classi e categorie del lavoro oggetto dell'appalto, ma anche a lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Con riferimento ai servizi valutabili ai fini dei requisiti di ammissibilità, il comma 2 dell'articolo in questione introduce due rilevanti novità e cioè:

- 1 non rileva ai fini della valutabilità del servizio la mancata realizzazione dei lavori ad esso relativi;
- 2 sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

La disciplina attuale, invece, nulla dice riguardo ai punti sopra esposti. In pratica su tali aspetti, allo stato, le stazioni appaltanti si muovono liberamente senza precise indicazioni.

<p align="center">Disciplina attuale art. 66, commi 1 e 2, D.P.R. 554/99</p>	<p align="center">Nuovo regolamento Art. 263 commi 1 e 2</p>
<p>1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta; b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare; c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare; d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. <p>2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.</p>	<p>1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta; b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. <p>2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed appro-</p>

	<p>vata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.</p>
--	---

Art. 266

Modalità di svolgimento della gara

Importanti le novità anche con riguardo alle modalità di svolgimento della gara.

Innanzitutto al comma 4 il nuovo regolamento sembra prevedere come unico criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questi termini si esprime infatti il nuovo regolamento: *"le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri"*.

A conferma ed in coerenza con quanto sopra si segnala che anche agli articoli 267 (*Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro*), comma 8 e 264 (*Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito*), comma 1 lettera p), viene prescritto che il bando di gara o la lettera di invito contengano solo i **criteri di valutazione** delle offerte (afferenti pertanto al criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa) e non, invece, **il criterio di selezione**, come sarebbe stato necessario nel caso in cui i criteri di selezione previsti fossero stati due (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa).

Sul punto, preliminarmente alla emanazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio dei Ministri, è intervenuto anche il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 24 febbraio 2010 (*N° Sezione prot. 313/2010*), rilevando che la dicitura del comma 4 sopra riportata sembra prevedere che *"il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituisca il solo criterio applicabile"*.

Un'altra importante novità è rappresentata dal comma 1 lettera c1), il quale prevede testualmente la presentazione dell'offerta economica costituita da *“un ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia di intervento”*. Secondo il testo normativo così formulato, quindi, i ribassi non potranno superare un valore che dovrà essere specificato nel bando di gara dalla stazione appaltante. La novità non è di poco conto visto che il problema principale, allo stato, è rappresentato dalla presenza in gara di ribassi eccessivi che possono avere riflessi sulla qualità della prestazione. Anche su questo punto si è espresso il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 24 febbraio 2010 (N° Sezione prot. 313/2010), rilevando che la disposizione, *“così come formulata, sembra imporre al bando di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito secondo il tipo di intervento”*.

Il comma 1 lettera c2), il quale prevede testualmente che la presentazione dell'offerta economica riferita al tempo sia costituita da *“riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al venti per cento”*, introduce altre importanti novità: innanzitutto viene stabilito il principio che la riduzione percentuale da applicarsi al tempo per l'espletamento dell'incarico non possa superare in assoluto il venti per cento del tempo in tal senso previsto dalla stazione appaltante, ed in secondo luogo che la stazione appaltante stessa debba comunque definire nel bando di gara un valore temporale soglia al di sotto del quale debbano essere contenute le offerte.

Altra modifica importante riguarda le modalità di attribuzione dei punteggi dell'offerta economica. Attualmente i punteggi delle offerte economiche vengono attribuiti calcolando, per il concorrente *i*-esimo, il coefficiente C_i secondo la formula $C_i = R_i / R_{max}$ prevista dall'Allegato E del D.P.R. 554/96, dove C_i è il coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo, R_i è il ribasso percentuale formulato dal concorrente *i*-esimo e R_{max} è il ribasso percentuale massimo offerto, e moltiplicando poi tale coefficiente per P_c che è il fattore ponderale attribuito all'offerta economica dal bando di gara. In pratica i punteggi vengono attribuiti in maniera “lineare” tra il valore zero in corrispondenza ad un valore nullo di ribasso ed il valore massimo previsto dal bando di gara in corrispondenza al valore di ribasso massimo R_{max} .

L'attribuzione dei punteggi secondo il nuovo regolamento viene disciplinata dall'Allegato M. Il coefficiente C_i viene calcolato nel modo seguente:

C_i	(per $A_i \leq A_{soglia}$)	=	$X * A_i / A_{soglia}$
C_i	(per $A_i > A_{soglia}$)	=	$X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

Dove:

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i esimo;

A_i è il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo;


A_{soglia} è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X è pari a 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (da indicare nei documenti di gara quale va applicato).


In pratica i punteggi vengono attribuiti con un andamento "bilineare", fondato su un valore soglia pari alla media delle offerte, tra il valore zero in corrispondenza ad un valore nullo di ribasso ed il valore massimo previsto dal bando di gara in corrispondenza al valore di ribasso massimo R_{max} .

In tal modo viene individuata una modalità di attribuzione dei punteggi che, pur prevedendo che al massimo ribasso corrisponda il punteggio più alto, tende a premiare proporzionalmente di più i ribassi medi rispetto a quelli massimi. In pratica, ad esempio, con questa modalità al concorrente che in sede di gara effettuerà un ribasso coincidente con il ribasso medio delle offerte, verrà assegnato un punteggio pari a 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 del punteggio massimo, a seconda del valore di X che la stazione appaltante indicherà nei documenti di gara. Applicando invece allo stesso caso la formula prevista dall'Allegato E del D.P.R. 554/99, al concorrente che in sede di gara effettuasse un ribasso coincidente con il ribasso medio delle offerte, verrebbe assegnato un punteggio pari al valore dato dal rapporto (R_{medio}/R_{max}) moltiplicato per il punteggio massimo; punteggio quindi presumibilmente inferiore a quello assegnato dalla nuova formula. La nuova formula sembra essere volta a disincentivare l'effettuazione di ribassi eccessivi in sede di gara.

Graficamente l'attribuzione di punteggi avviene in questo modo:



DISTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CON LA FORMULA ATTUALMENTE PREVISTA DALL'ALLEGATO E DEL D.P.R. 554/99



DISTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CON LA FORMULA PREVISTA DALL'ALLEGATO M DEL NUOVO REGOLAMENTO

Nel merito della nuova formula di assegnazione dei punteggi si è già espressa anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010, fornendo l'importante indicazione di seguito riportata: *"... posto che tale formula (prevista anche nell'allegato P con riferimento ad altri servizi e forniture) si basa sostanzialmente sulle previsioni dell'articolo 83, comma 4 del Codice, si ritiene che la stessa possa essere utilizzata dalle stazioni appaltanti anche prima dell'entrata in vigore del regolamento."*

Art. 267

Affidamento di servizi di importo inferiore a 100.000 euro

Importante è la nuova previsione normativa stabilita dal comma 10, che così recita: *"I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10 primo periodo."* In sostanza il comma in oggetto stabilisce la possibilità di affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento dei servizi professionali di importo inferiore a 20.000 euro. Come chiarito anche dall'Autorità di vigilanza nella Determinazione n. 5/2010, *"una stazione appaltante, in relazione alle proprie specifiche esigenze, può ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale anche l'affidamento in economia dei servizi tecnici e, pertanto, per le prestazioni di importo inferiore a ventimila euro, stimato ai sensi del d.m. 4 aprile 2001 citato, può procedere alla scelta del tecnico mediante affidamento diretto. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso."*

3.4.- Il concorso di idee e il concorso di progettazione

Il concorso di idee e il concorso di progettazione vengono disciplinati, all'interno della "PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI" – dagli articoli n. 258, n. 259 e n. 260. Le disposizioni in oggetto sostanzialmente riprendono ed aggiornano le norme individuate dagli articoli 57, 58, 59, 60 e 61 del D.P.R. 554/99.

Come già chiarito dall'Autorità di vigilanza, *"il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l'acquisto, da parte della stazione appaltante, di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista"* (cfr. determinazione n. 5/2010 AVCP). In particolare il concorso di idee, come definito dall'articolo 259, comma 1, *"è finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia"*.

Riepilogando quanto già detto in precedenza, va sottolineato che, secondo l'articolo 91 comma 5 del codice, *"quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee"*. Se ne deduce quindi che il concorso di idee e il concorso di progettazione sono non solo modalità alternative alla procedura di affidamento di incarico, ma, nei casi di particolare rilevanza, costituiscono la procedura di affidamento che deve essere valutata in via prioritaria. Tuttavia la complessità della procedura, nonché i tempi lunghi di espletamento della stessa, ne hanno di fatto disincentivato, almeno fino ad oggi, l'utilizzo.

Analizzando l'articolato riscontriamo che all'articolo 258 *"commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione"*, vengono disciplinate le modalità e le procedure con cui opera la commissione giudicatrice, all'articolo 259 *"Concorso di idee"* vengono stabiliti i contenuti del bando e le modalità di partecipazione ai concorsi dei giovani professionisti, in analogia ed in coerenza con quanto già stabilito dall'articolo 253, comma 5 in precedenza illustrato, e all'articolo 260 *"Concorso di progettazione"*, vengono stabiliti i contenuti e gli allegati del bando, le modalità

di partecipazione ai concorsi dei giovani professionisti, sempre in analogia con quanto sopra, le modalità di ritiro degli elaborati non premiati ed i criteri di valutazione delle proposte progettuali.

Un altro aspetto che va sottolineato riguarda il **livello di approfondimento richiesto ai progetti presentati ad un concorso di progettazione**, che deve essere, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 3 del codice, di **“livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare”**. Questo aspetto, alla luce delle nuove previsioni circa i contenuti del progetto preliminare previsti dal nuovo regolamento, risulta essere quello più significativo.

Il livello di progettazione preliminare, articoli dal 17 al 23 del nuovo regolamento, viene definito con maggior precisione rispetto a quanto già stabilito dal D.P.R. 554/99; in particolare vengono definiti e ampliati i contenuti di alcuni allegati.

Mettendo a confronto, ad esempio, la sola definizione di progetto preliminare prevista dal nuovo regolamento (articolo 17, commi 1 e 2), con quella del D.P.R. 554/99 (articolo 18, comma 1) si possono già apprezzare le notevoli differenze.

<p align="center">Disciplina attuale art. 18, comma 1 D.P.R. 554/99 Documenti componenti il progetto preliminare</p>	<p align="center">Nuovo regolamento Art. 17, commi 1 e 2 Documenti componenti il progetto preliminare</p>
<p>1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; e) planimetria generale e schemi grafici; f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo sommario della spesa. 	<p>1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topo-

	<p>grafiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;</p> <p>e) planimetria generale e elaborati grafici;</p> <p>f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;</p> <p>g) calcolo sommario della spesa;</p> <p>h) quadro economico di progetto;</p> <p>i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.</p> <p>2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:</p> <p>a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:</p> <p>1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;</p> <p>2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazione di cui agli articoli 18 e 19;</p> <p>b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;</p> <p>c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione di cantiere, e alle lavorazioni;</p> <p>d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.</p>
--	--

Entrando nel merito dell'articolato, le novità più significative circa i contenuti del progetto preliminare si ritrovano agli articoli 18 (*Relazione illustrativa del progetto preliminare*), 19 (*Relazione tecnica*) e 21 (*Elaborati grafici del progetto preliminare*).

Secondo le nuove previsioni regolamentari la **relazione illustrativa** del progetto preliminare si articola in tre fasi: a) scelta delle alternative: riepilogo di tutti i dati e considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore riportando altresì tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame; b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata; c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. In sintesi quindi, rispetto alle previsioni attuali, con il nuovo regolamento verrà richiesto di analizzare e con-

frontare tra loro più soluzioni progettuali, anche con la redazione di elaborati grafici, tra le quali selezionare la migliore, con ciò comportando un notevole incremento degli oneri in capo al progettista.

Anche il contenuto della **relazione tecnica** viene notevolmente ampliato. Essa dovrà riportare lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto in relazione ai seguenti argomenti; geologia, geotecnica, sismica, urbanistica, archeologia, gestione delle materie con riferimento alle cave e discariche, espropri, architettura e funzionalità dell'intervento, strutture ed opere d'arte, tracciato plani-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete), impianti e sicurezza, idrologia, idraulica, strutture e traffico. Inoltre per interventi di adeguamento/ampliamento la relazione tecnica dovrà contenere: a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare; b) la destinazione finale delle zone dismesse; c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).

Per quanto riguarda gli **elaborati grafici** del progetto preliminare, si segnala che per le opere puntuali (tipologia di opere per le quali viene con maggior frequenza utilizzata la procedura del concorso di progettazione) il nuovo regolamento prevede, in aggiunta a quanto già previsto dal D.P.R. 554/99, anche elaborati relativi alle indagini e studi preliminari con riferimento a: carta e sezioni geologiche; sezioni e profili geotecnici; carta archeologica; planimetria delle interferenze; planimetrie catastali; planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito.

Va detto tuttavia a conclusione della presente trattazione che ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del nuovo regolamento, il responsabile del procedimento per ogni intervento dispone del potere di modificare o integrare il contenuto ed il numero degli allegati previsti per un determinato livello progettuale. Il responsabile del procedimento infatti *“valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità”*.